



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Prof. Orazio Schillaci

Ministro della Salute

[seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

**Oggetto: richiesta di emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla luce della Legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso delle prestazioni professionali.**

Illustre Ministro,

In considerazione del fatto che sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 5-5-2023 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", questa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – intende segnalare, tra gli altri aspetti, la mancata adozione del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvedimento richiamato dall'art. 1, lett. b), della legge n. 49 del 2023. Tutt'oggi, infatti, non è stato emanato da codesto Ministero il decreto recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Attesa la rilevanza che la Legge 21 aprile 2023, n. 49, riveste per gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si evidenziano profili di criticità afferenti il campo di applicazione dell'equo compenso, limitato ai soli grandi committenti, e che, quindi, esclude la grande maggioranza **dei professionisti**. Vengono infatti regolamentati solo i contratti tra professionisti (anche in forma associata o societaria) e imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Tale suddetta disciplina, infatti, pur riconoscendo astrattamente il diritto del professionista a percepire un compenso proporzionato alla qualità della prestazione resa, rende di fatto tale diritto inesigibile in gran parte delle fattispecie. La legge, in buona sostanza, esclude dall'applicazione del principio dell'equo compenso tutte le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi dalle grandi imprese, lasciando di fatto fuori coloro che svolgono la propria attività esclusivamente nei confronti di persone fisiche.

Inoltre, si rileva tra gli aspetti controversi, da un punto di vista deontologico, della disciplina sull'equo compenso, il sistema sanzionatorio: blando nei confronti dei committenti inadempienti e severo verso i professionisti. Qualora il professionista



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

percepisca corrispettivi inferiori alla soglia prevista dai parametri fissati da appositi decreti ministeriali, egli potrà attraverso un'azione giudiziale impugnare davanti al tribunale competente il contratto o la convenzione che regola i rapporti con il committente, ciò però facendo scattare in automatico l'obbligo da parte dell'Ordine di comminare una sanzione disciplinare al professionista. In altre parole, il diritto all'equo compenso passa necessariamente dall'autodenuncia in virtù di un provvedimento che invece di sanzionare il committente inadempiente penalizza, attraverso un'inversione delle responsabilità, proprio il professionista sottopagato.

Ciò non toglie che la legge sull'equo compenso risulta di interesse per la scrivente Federazione, perché potrebbe trovare applicazione ad una pur ristretta platea di iscritti agli albi dei medici chirurghi e odontoiatri tra i quali liberi professionisti che svolgano la propria prestazione nell'ambito di strutture gestite da imprese commerciali e medici competenti spesso destinatari di incarichi con aggiudicazione mediante il criterio del "massimo ribasso" o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Si chiede, quindi, alla S.V. un autorevole intervento finalizzato alla emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Pertanto, si propone, altresì, l'istituzione di un tavolo tecnico ai fini della predisposizione dello stesso decreto.**

Certo della sensibilità della S.V. porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005